



2019/2128(INI)

4.2.2020

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – lotta contro la frode
– relazione annuale 2018
(2019/2128(INI))

Commissione per il controllo dei bilanci

Relatore: Joachim Kuhs

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO3

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – lotta contro la frode – relazione annuale 2018 (2019/2128(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 310, paragrafo 6, e l'articolo 325, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- viste le sue risoluzioni sulle precedenti relazioni annuali della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),
- visti la relazione dell'11 ottobre 2019 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Trentesima relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e sulla lotta contro la frode (2018)" (COM(2018)0444), e i relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2019)0361, SWD(2019)0362, SWD(2019)0363, SWD(2019)0364 e SWD(2019)0365),
- viste la relazione 2018 dell'OLAF¹ e la relazione di attività 2018 del comitato di vigilanza dell'OLAF,
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Strategia antifrode della Commissione: un'azione più incisiva a tutela del bilancio dell'UE" (COM(2019)0196),
- visti il "piano d'azione" (SWD(2019)0170) e la "valutazione del rischio di frode" (SWD(2019)0171) che accompagna la comunicazione dal titolo "Strategia antifrode della Commissione: un'azione più incisiva a tutela del bilancio dell'UE" (COM(2019)0196),
- vista la relazione annuale della Corte dei conti europea sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2018, corredata delle risposte delle istituzioni²,
- vista la proposta di regolamento sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, (COM(2018)0324), presentata dalla Commissione il 5 maggio 2018,
- vista l'introduzione di disposizioni standard sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE in tutte le proposte della Commissione inerenti al quadro finanziario pluriennale (QFP),
- visto il parere n. 8/2018 della Corte dei conti europea, del 22 novembre 2018, sulla proposta della Commissione, del 23 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF (COM(2018)0338),

¹ OLAF, "Diciannovesima relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, 1° gennaio-31 dicembre 2018", 2019.

² GU C 340 dell'8.10.2019, pag. 1.

- visto il parere n. 9/2018 della Corte dei conti europea sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell'UE,
- vista la relazione speciale n. 26/2018 della Corte dei conti europea, del 10 ottobre 2018, dal titolo "Una serie di ritardi nei sistemi informatici doganali: cosa non ha funzionato?",
- vista la relazione speciale n. 01/2019 della Corte dei conti europea dal titolo "Lottare contro le frodi nella spesa dell'UE: sono necessari interventi",
- vista la relazione speciale n. 06/2019 della Corte dei conti europea dal titolo "Lotta alle frodi nella spesa UE per la coesione: le autorità di gestione devono potenziare le attività di individuazione, risposta e coordinamento",
- vista la relazione speciale n. 12/2019 della Corte dei conti europea dal titolo "Il commercio elettronico: molti problemi relativi alla riscossione dell'IVA e dei dazi doganali non sono stati ancora risolti",
- visti il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)³ e il suo riesame intermedio, pubblicato dalla Commissione il 2 ottobre 2017 (COM(2017)0589),
- vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale ("direttiva PIF")⁴,
- visti il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")⁵,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio⁶,
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012⁷,
- vista la relazione del 4 settembre 2019 commissionata dalla Commissione dal titolo "Studio e relazioni sul divario dell'IVA nei 28 Stati membri dell'UE: relazione finale",

³ GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1.

⁴ GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29.

⁵ GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

⁶ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁷ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

- viste la relazione del maggio 2015 commissionata dalla Commissione dal titolo "Studio finalizzato a quantificare e analizzare il divario dell'IVA negli Stati membri dell'UE: relazione 2015 "e la comunicazione della Commissione del 7 aprile 2016 relativa ad un piano d'azione sull'IVA dal titolo "Verso uno spazio unico europeo dell'IVA – Il momento delle scelte" (COM(2016)0148),
- vista la relazione della Commissione del 3 febbraio 2014 dal titolo "Relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione" (COM(2014)0038),
- vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE⁸;
- vista la comunicazione della Commissione del 6 giugno 2011 dal titolo "La lotta contro la corruzione nell'UE" (COM(2011)0308),
- vista la sua risoluzione del 14 febbraio 2017 sul ruolo degli informatori nella protezione degli interessi finanziari dell'UE⁹,
- vista la relazione, presentata il 12 maggio 2017, sullo stato dei lavori relativi all'attuazione della comunicazione della Commissione dal titolo "Intensificare la lotta contro il contrabbando di sigarette e altre forme di commercio illecito dei prodotti del tabacco – Una strategia globale dell'UE (COM(2013)0324 del 6.6.2013)", (COM(2017)0235),
- visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")¹⁰,
- visti la relazione coordinata dall'OLAF dal titolo "La frode negli appalti pubblici – Una raccolta di indicatori di rischio e migliori prassi", pubblicata il 20 dicembre 2017, e il manuale dell'OLAF del 2017 sulla segnalazione delle irregolarità in regime di gestione concorrente,
- vista la relazione speciale n. 19/2017 della Corte dei conti europea dal titolo "Procedure di importazione: carenze nel quadro giuridico e un'attuazione inefficace incidono sugli interessi finanziari dell'UE",
- vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-105/14: procedimento penale a carico di Ivo Taricco e a.¹¹,
- vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-42/17: procedimento penale a carico di M.A.S. e M.B.¹²,
- vista la sentenza del Tribunale nella causa T-48/16, Sigma Orionis SA/Commissione europea¹³,

⁸ GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

⁹ GU C 252 del 18.7.2018, pag. 56.

¹⁰ GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

¹¹ Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 settembre 2015, nella causa C-105/14: procedimento penale a carico di Ivo Taricco e a., 105/14, ECLI:EU:C:2015:555.

¹² Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 dicembre 2017, nella causa C-42/17: procedimento penale a carico di M.A.S. e M.B., 42/17, ECLI:EU:C:2017:936.

¹³ Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018 nella causa T-48/16: Sigma Orionis SA contro Commissione europea.

- vista l'adozione del regolamento (UE) 2018/541 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode nel settore dell'IVA intesa a rafforzare la capacità degli Stati membri di contrastare i meccanismi di frode dell'IVA più dannosi e ridurre il divario dell'IVA,
 - vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE – Recupero di denaro e beni da paesi terzi nei casi di frode¹⁴,
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende: quadro finanziario pluriennale 2021-2027" (COM(2018)0321),
 - vista la sua risoluzione del 4 ottobre 2018 sulla lotta alla frode doganale e la protezione delle risorse proprie dell'Unione europea¹⁵,
 - visto il proseguimento dell'attuazione del programma Hercule III¹⁶,
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0000/2020),
- A. considerando che, di diritto, gli Stati membri e la Commissione hanno una responsabilità condivisa per quanto riguarda l'esecuzione del 74 % del bilancio dell'Unione per l'esercizio 2018 ma che, di fatto, gli Stati membri spendono tali risorse e la Commissione è responsabile della vigilanza attraverso i suoi meccanismi di controllo;
- B. considerando che una buona gestione della spesa pubblica e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere elementi fondamentali della politica dell'Unione europea, al fine di rafforzare la fiducia dei cittadini garantendo che il loro denaro venga utilizzato in modo corretto ed efficace;
- C. considerando che l'articolo 310, paragrafo 6, TFUE sancisce che "l'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo 325, combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione"; che l'articolo 325, paragrafo 2, TFUE stabilisce che "gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari"; che l'articolo 325, paragrafo 3, TFUE sancisce che "gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro la frode" e che "essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti"; che, a norma dell'articolo 325, paragrafo 4, TFUE, la Corte dei conti europea deve essere consultata prima che il legislatore adotti "misure nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione";

¹⁴ Testi approvati, P8_TA(2018)0419.

¹⁵ Testi approvati, P8_TA(2018)0384.

¹⁶ Regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (programma Hercule III) (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 6).

- D. considerando che il conseguimento di buoni risultati grazie a processi di semplificazione presuppone una valutazione periodica di entrate, spese, risultati e incidenze tramite controlli di rendimento;
- E. considerando che, a norma dell'articolo 83 TFUE, la corruzione figura tra i reati particolarmente gravi che presentano una dimensione transnazionale;
- F. considerando la necessità di tenere adeguatamente conto della diversità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri per contrastare le irregolarità e combattere le frodi; che la Commissione dovrebbe pertanto intensificare gli sforzi per garantire che la lotta alle frodi venga attuata efficacemente e dia risultati più concreti e più soddisfacenti;
- G. considerando che l'IVA è un'importante fonte di entrate per i bilanci nazionali e che nel 2018 le risorse proprie basate sull'IVA costituivano il 11,9 % del bilancio totale dell'UE;
- H. considerando che casi sistematici e istituzionalizzati di corruzione in taluni Stati membri ledono gravemente gli interessi finanziari dell'UE e costituiscono altresì un pericolo per lo Stato di diritto; che, secondo la relazione speciale Eurobarometro 470 sulla corruzione, pubblicata nel dicembre 2017, in generale le percezioni e gli atteggiamenti nei confronti della corruzione sono rimasti pressoché invariati rispetto al 2013, il che indica che non sono stati raggiunti risultati concreti in termini di miglioramento della fiducia dei cittadini europei nelle loro istituzioni;

Irregolarità riscontrate e segnalate come fraudolente e lesive del bilancio dell'UE

1. prende atto della modifica costante dei metodi utilizzati per commettere frodi e delle tipologie di frode, con una forte dimensione transnazionale e meccanismi di frode transfrontaliera (ad esempio, promozione fraudolenta di prodotti agricoli, società di comodo; evasione dei dazi doganali tramite la sottovalutazione di prodotti tessili e calzaturieri che entrano nell'Unione e vengono sdoganati in diversi Stati membri; commercio elettronico e contraffazione);
2. osserva che il numero totale di irregolarità fraudolente e non fraudolente segnalate nel 2018 (11 638 casi) è stato del 25 % inferiore al 2017 (15 213 casi) e che il valore è rimasto stabile rispetto all'anno precedente (2,5 miliardi di EUR nel 2018 contro 2,58 miliardi di EUR nel 2017);
3. sottolinea che non tutte le irregolarità sono fraudolente e che occorre operare una chiara distinzione tra gli errori commessi;
4. ricorda che il numero di irregolarità segnalate come fraudolente e i relativi importi non sono un indicatore diretto del livello di frode ai danni del bilancio dell'UE;
5. osserva che il numero di irregolarità fraudolente denunciate nel 2018 (1 152 casi) è rimasto stabile rispetto al 2017; deplora il sensibile aumento degli importi finanziari coinvolti (+183 %), inerenti per lo più alla spesa per la politica di coesione;

6. tiene conto del fatto che il numero di irregolarità non fraudolente registrate nel 2018 ha subito un calo del 27 % (10 487 casi), mentre gli importi finanziari interessati sono diminuiti del 37 %, attestandosi su 1,3 miliardi di EUR;
7. ritiene opportuna una più stretta collaborazione tra gli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni, al fine di migliorare le loro modalità di raccolta dati e rafforzare l'efficacia dei loro controlli;
8. considera preoccupanti le carenze riscontrate nella verifica delle sedi legali dei beneficiari; deplora che per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle autorità degli Stati membri, il diritto dell'UE le obblighi a denunciare soltanto le irregolarità fraudolente o non fraudolente per un valore superiore a 10 000 EUR di fondi UE; ricorda che, per l'agricoltura e il Fondo sociale europeo, un gran numero di pagamenti è di valore inferiore alla soglia di 10 000 EUR e, pertanto, pagamenti potenzialmente fraudolenti al di sotto della soglia di segnalazione non vengono segnalati;

Entrate – Frodi ai danni delle risorse proprie

9. deplora l'aumento dell'1 % del numero dei casi di irregolarità fraudolente segnalate (473 nel 2018), nonché l'aumento del 116 % degli importi finanziari interessati;
10. esprime la propria preoccupazione per il fatto che, secondo le statistiche "stime rapide" della Commissione, il divario dell'IVA è ammontato nel 2018 a 130 miliardi di EUR, pari a oltre il 10 % circa del gettito totale dell'IVA previsto e che, secondo le stime della Commissione, i casi di frodi IVA intracomunitari hanno un costo di circa 50 miliardi di EUR all'anno; deplora la perdita di 5 miliardi di EUR all'anno imputabile alle cessioni di beni di modesto valore provenienti da paesi terzi;
11. tiene conto della modifica del regolamento (CE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto¹⁷, grazie a cui è stata rafforzata la capacità delle amministrazioni fiscali nazionali di controllare le cessioni transfrontaliere;
12. chiede misure per garantire pienamente la protezione dei dati degli operatori economici sotto inchiesta che figurano nel nuovo software *Transaction Network Analysis (TNA – Analisi della rete delle operazioni)*;
13. si compiace della condivisione dei dati sul regime doganale 42/63 tra le autorità fiscali nazionali, che permette allo Stato membro di importazione e allo Stato membro del cliente di effettuare controlli incrociati delle partite IVA, del valore dei beni importati, del tipo di merci, ecc.;
14. insiste sull'importanza capitale di privilegiare l'elaborazione di strategie nazionali antifrode (NAFS) da parte degli Stati membri rispetto all'approccio sovranazionale imposto a livello di UE;
15. sottolinea la gravità della situazione attuale riguardo alle frodi che comportano il mancato pagamento dell'IVA, in particolare le cosiddette "frodi carosello", in virtù delle

¹⁷ GU L 163 del 12.10.2010, pag. 1.

quali l'operatore inadempiente omette di versare l'IVA alle pertinenti autorità fiscali, anche se è stata dedotta dal cliente;

16. tiene conto del fatto che i pannelli solari sono risultati i prodotti più colpiti dalle frodi e dalle irregolarità in termini monetari nel 2018, come anche nel 2017 e nel 2016;
17. ritiene preoccupante che la sottovalutazione di prodotti tessili e calzature importati dalla Cina rappresenti un grave esempio di frode; riconosce che il commercio elettronico transfrontaliero di merci costituisce un'importante fonte di frode fiscale nell'UE, soprattutto nel caso dei beni di minori dimensioni;
18. rileva che nel dicembre 2018 la Commissione ha presentato un nuovo piano d'azione per combattere il commercio illegale di tabacco, che consiste principalmente in misure operative di contrasto;
19. ricorda una volta più che un mix di diversi metodi di individuazione (controlli allo sdoganamento, controlli a posteriori, ispezioni effettuate dai servizi antifrode e altro) sia lo strumento più efficace per individuare le frodi e che l'efficienza di ciascun metodo dipenda dallo Stato membro interessato, dal coordinamento efficace della sua amministrazione e dalla capacità dei servizi competenti degli Stati membri di comunicare tra loro;
20. rileva con costernazione che il tasso medio di recupero nei casi segnalati come fraudolenti nel periodo compreso tra il 1989 e il 2018 è stato all'incirca del 37 %;
21. ribadisce il suo invito alla Commissione a riferire annualmente in merito all'importo delle risorse proprie dell'Unione recuperate a seguito delle raccomandazioni dell'OLAF e comunicati gli importi che devono ancora essere recuperati;

Frodi in relazione alle spese

22. si compiace del fatto che il numero di casi segnalati come spese fraudolente (679 irregolarità fraudolente nel 2018) siano diminuiti del 3 %; deplora, tuttavia, la tendenza opposta registrata negli importi finanziari interessati (1,032 miliardi di EUR), pari a un incremento del 198 %;
23. prende atto della diminuzione del 4 % delle irregolarità non fraudolente registrate, nonché del 48 % degli importi finanziari interessati (844,9 milioni di EUR);
24. insiste sull'importanza della gestione e di un'attenta vigilanza delle sovvenzioni erogate a titolo dei programmi nell'ambito dei fondi SIE (Fondi strutturali e di investimento europei, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e il FEG (Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione)), ai fini di un'efficiente gestione finanziaria non inflazionistica dei fondi e della prevenzione delle frodi;
25. osserva che, per quanto riguarda due delle politiche maggiormente interessate dalle frodi, nel 2018 sono state registrate 249 irregolarità fraudolente (-6 %) per la politica agricola comune, per un totale di 63,3 milioni di EUR (+ 10 %) e 363, sempre nel 2018 (+ 5 %), per la politica di coesione, per un importo totale di 959,6 milioni di EUR (+ 199 %);

26. deplora che per la PAC il "livello di frequenza delle frodi" (FFL) si attesti al 10 % mentre il "livello dell'importo delle frodi (FAL)" è pari al 23 % circa; rileva con rammarico che il "tasso di individuazione delle frodi" (FDR) è di appena lo 0,11 %, mentre il "tasso di rilevamento delle irregolarità" (IDR) è pari allo 0,37 %;
27. si rammarica, analogamente, del fatto che il "tasso di individuazione delle frodi" per la politica di coesione sia pari allo 0,86 %, mentre il "tasso di rilevamento delle irregolarità" corrisponde allo 0,34 % circa;

Strategia antifrode della Commissione

28. prende atto dell'attuazione della strategia antifrode della Commissione per il 2019, adeguata a due aggiunte significative alla legislazione antifrode dell'UE adottata nel 2017, ossia la direttiva PIF, che stabilisce norme comuni più rigorose per la legislazione penale degli Stati membri a tutela degli interessi finanziari dell'UE, e il regolamento che istituisce la Procura europea (EPPO);
29. constata che, per il momento, soltanto dodici Stati membri hanno attuato la nuova direttiva PIF mentre altri otto l'hanno attuata in parte e i restanti non l'hanno ancora attuata;
30. ricorda una volta di più che la nuova strategia antifrode della Commissione riguarda: i) le frodi (anche quelle ai danni dell'IVA), la corruzione e l'appropriazione indebita che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, così come definiti agli articoli 3 e 4 della direttiva PIF; ii) altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, ad esempio i reati connessi a un abuso delle procedure di appalto ove incidano sul bilancio dell'Unione; iii) irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/9523 (nella misura in cui sono deliberate ma non ancora rientranti tra i reati di cui sopra); e iv) violazioni gravi degli obblighi professionali da parte del personale o dei membri delle istituzioni e degli organi dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento OLAF e all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della decisione (CE, CECA, Euratom) n. 352/1999 della Commissione che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode¹⁸;
31. accoglie con favore le nuove priorità della nuova strategia antifrode della Commissione, quali il miglioramento della comprensione dei meccanismi di frode, dei profili dei truffatori e delle vulnerabilità sistemiche connesse alle frodi ai danni del bilancio dell'UE, nonché l'ottimizzazione del coordinamento, della cooperazione e del workflow per la lotta alle frodi, in particolare tra i servizi della Commissione e le agenzie esecutive;
32. deplora che soltanto undici Stati membri abbiano adottato strategie nazionali antifrode;
33. chiede la chiusura delle indagini entro tempi più brevi, in particolare se un'indagine non può essere conclusa entro dodici mesi dal suo avvio;

Istituzione della Procura europea: stato di avanzamento

34. prende atto della nomina di un direttore amministrativo ad interim nel 2018;
35. ricorda che alla fine dell'ottobre 2019 vi erano ancora cinque Stati membri che non avevano aderito alla Procura europea; ricorda tuttavia che, ai sensi del considerando 9

¹⁸ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.

del regolamento (CE) n. 2017/1939, gli Stati in questione possono aderire in qualsiasi momento alla cooperazione transfrontaliera;

36. sottolinea che la procedura di selezione del Procuratore capo europeo, avviata nel 2018, ha accusato ritardi in ragione di un disaccordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul candidato preferito;
37. rileva con soddisfazione la decisione di prevedere tempi più lunghi per l'estensione delle competenze della Procura europea ai reati terroristici transfrontalieri; prende atto delle conclusioni del Consiglio europeo del 18 ottobre 2018,

Ambiti passibili di miglioramento

38. evidenzia due ambiti passibili di miglioramento: in primo luogo, per migliorare la valutazione dei rischi di frode e la gestione degli stessi, la Commissione necessita di una capacità analitica più esaustiva, in modo che possa effettuare una scansione dei dati sulle tipologie di frodi, sui profili dei truffatori e sulle vulnerabilità dei sistemi di controllo interno dell'UE; in secondo luogo, per garantire la coerenza e ottimizzare l'efficienza e l'efficacia, la valutazione decentrata e la gestione dei rischi di frode devono essere coordinate e monitorate mediante un valido sistema di riesame;
39. sottolinea il nesso esistente tra corruzione e frode nella spesa dell'UE; deplora che la Commissione non reputi più necessaria la pubblicazione della relazione sulla lotta alla corruzione;
40. invita la neoeletta Commissione a inserire tra le sue priorità generali l'elaborazione di una strategia a livello europeo per la prevenzione proattiva dei conflitti d'interesse per tutti gli attori finanziari che concorrono all'esecuzione il bilancio dell'UE;
41. considera necessarie ulteriori iniziative per misurare il divario doganale e definire una metodologia efficace per tale misurazione, almeno per i suoi principali elementi;
42. ritiene inoltre che i controlli doganali vadano adeguati ai nuovi rischi di frode e alla rapida crescita degli scambi transfrontalieri facilitata dal commercio elettronico e dalle attività commerciali prive di supporti cartacei;
43. osserva che la crescita del commercio elettronico può spesso rappresentare una sfida per le autorità fiscali, come ad esempio l'assenza di identificazione del venditore a fini fiscali nell'Unione e la registrazione delle dichiarazioni IVA ben al di sotto del valore reale delle operazioni dichiarate;
44. esprime preoccupazione per il rischio di sottovalutare le cessioni di beni nell'ambito del commercio elettronico provenienti da paesi terzi; accoglie con favore le iniziative intraprese per risolvere il problema delle frodi IVA nell'ambito del commercio elettronico;
45. invita l'OLAF a informarlo dell'esito delle indagini sulle importazioni di articoli di abbigliamento di basso valore nell'ambito del commercio elettronico; invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare le operazioni effettuate nell'ambito del commercio elettronico da venditori con sede al di fuori dell'UE che non dichiarano

l'IVA (ad esempio, facendo indebito uso della dicitura "campione") o sottovalutandone deliberatamente il valore, per evitare di versare l'IVA in toto o in parte;

46. riconosce la necessità di ovviare a talune carenze dell'attuale sistema di contrasto antifrode dell'UE, in particolare per quanto riguarda la raccolta di dati precisi sulle irregolarità fraudolente e non fraudolente;
47. esprime stupore per il fatto che la Commissione non disponga di informazioni esaustive e comparabili sul livello di frodi rilevate per le spese dell'UE;
48. invita la Commissione a garantire l'efficacia del sistema informatico denominato "Sistema di gestione delle irregolarità" gestito dall'OLAF, in modo che tutte le autorità competenti segnalino tempestivamente le informazioni sulle indagini penali inerenti alle frodi lesive degli interessi finanziari dell'UE;
49. ricorda agli Stati membri che è nel loro stesso interesse cooperare pienamente con la Commissione;
50. constata che, nel settore della gestione concorrente, la Commissione non è competente ad avviare una procedura di esclusione degli operatori economici inaffidabili se non lo fanno le autorità degli Stati membri; invita gli Stati membri a segnalare prontamente le irregolarità fraudolente nell'IMS e a fare il miglior uso possibile del sistema di individuazione precoce e di esclusione;
51. insiste sulla necessità che gli Stati membri si avvalgano in maniera efficace dello strumento per la prevenzione delle frodi costituito dalla banca dati ARACHNE, trasmettendo dati tempestivi e sfruttando le possibilità offerte dai big data per prevenire l'uso fraudolento e irregolare dei fondi dell'UE;
52. pone in evidenza il ruolo degli Stati membri nell'attuazione degli accordi di cooperazione amministrativa, dell'efficacia dei controlli, dell'esecuzione della raccolta dati e del monitoraggio del rispetto del quadro normativo da parte degli operatori;

Cooperazione internazionale

53. tiene conto dell'entrata in vigore il 1° settembre 2018 dell'accordo UE-Norvegia in materia di cooperazione amministrativa e assistenza al recupero nel settore dell'IVA;
54. plaude all'organizzazione del seminario annuale (tenutosi in Bosnia-Erzegovina nel giugno 2018) per le autorità partner dei paesi candidati e potenziali candidati sulle migliori prassi per la riuscita delle indagini antifrode, nonché al seminario tenutosi in Ucraina nel luglio 2018, cui hanno partecipato tutti i servizi antifrode competenti, nel quadro dell'accordo di associazione UE-Ucraina;
55. accoglie con favore la firma, da parte dell'OLAF, di due accordi di cooperazione amministrativa con la Banca africana di sviluppo e con l'Ufficio dell'Ispettore generale dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (USAID);
56. richiama l'attenzione sui problemi relativi all'applicazione della convenzione quadro per la lotta al tabagismo ("protocollo FCTC") da parte dei paesi terzi;

57. prende atto del potenziamento del ruolo dei servizi di coordinamento antifrode (AFCOS) nella promozione dell'efficacia dei diversi canali di cooperazione transfrontaliera tra le autorità nazionali, in particolare per contrastare le frodi doganali;
58. invita gli Stati membri a intensificare lo scambio di informazioni su società e operazioni che si presumono fraudolente tramite la rete Eurofisc;

Norme di trasparenza e disposizioni trasversali

59. prevede che l'adozione del "regolamento omnibus" ridurrà drasticamente i tassi di frode per le politiche agricola e di coesione;
60. riconosce l'importanza dell'articolo 61 del regolamento finanziario e la ridefinizione dei conflitti d'interesse per tutti gli attori finanziari che concorrono all'esecuzione del bilancio dell'UE nelle varie modalità di gestione, anche a livello nazionale;
61. si compiace della chiara base giuridica che consente all'OLAF di accedere alle informazioni sui conti bancari tramite l'assistenza delle autorità nazionali competenti, a seguito della revisione del regolamento (CE) n. 883/2013;
62. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alla Corte dei conti europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e al comitato di vigilanza dell'OLAF.